

STATUTO DEL "RIONE MONCIOVETA APS"

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"RIONE MONCIOVETA APS"**, di seguito Rione, che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione di promozione sociale, apartitica e aconfessionale.

Il Rione ha sede legale in **via Sant'Angelo n. 6** nel Comune di **Bastia Umbra**.

Il trasferimento della sede legale se avvenuto all'interno dei confini del Comune di Bastia Umbra, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Enti ed Uffici competenti.

L'associazione opera prevalentemente sul territorio comunale può estendere la propria attività in ambito regionale e nazionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è disciplinata dal D. Lgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

ART. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

1. Il Rione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La cancellazione del Rione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli Enti ed uffici competenti.

ART. 3

Statuto

Il Rione è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari nonché ulteriori regolamenti interni.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

Attività e Finalità

Il Rione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la inderogabile e principale partecipazione e realizzazione, in collaborazione con l'Associazione Ente Palio de San Michele con sede in

Bastia Umbra, CF02119690549 e degli altri tre rioni, della festa del Palio de San Michele che si svolge nel mese di settembre in onore del Patrono della Città di Bastia Umbra nonché l'esercizio di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle sue finalità.

Il Rione non ha fini di lucro, è apartitico e aconfessionale e si ispira a principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

Le attività che Il Rione si propone di svolgere avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, sono:

1) Attività principale e prevalente e inderogabile: realizzare la manifestazione annuale denominata "Palio de San Michele" che si svolge nel mese di Settembre in onore di San Michele Arcangelo, Patrono di Bastia Umbra attraverso la sfilata, i giochi, la lizza e la taverna rionale per somministrazione di alimenti e bevande legati alla festa favorendo la partecipazione della cittadinanza del proprio Rione alla manifestazione stessa nonché partecipare ad eventi ed iniziative tenuti e organizzati dall'Ente Palio de San Michele.

2) Attività secondarie: altre attività secondarie del Rione saranno volte ad organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali di promozione, diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'attività di interesse generale di cui al presente articolo. Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Il Rione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con gli associati e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

Il Rione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 tali tuttavia da non limitare lo svolgimento dell'attività principale, prevalente ed inderogabile del Rione. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio del Rione e approvata in Assemblea rionale.

Nel caso in cui il Rione eserciti attività diverse, il Consiglio del Rione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari e per lo svolgimento delle attività, il Rione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati per lo svolgimento di servizi sempre nel rispetto e nei limiti della normativa di settore e dell'assenza di scopo di lucro.

Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciuti ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.

Il Rione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano ritenute necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dal Rione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dal Rione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati i rimborsi forfettari.

ART. 6

Ammissione ed esclusione

Il numero di associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 comma 1 del D. Lgs 117/2017. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Possono essere associati del Rione, le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per realizzarle e che accettino il presente Statuto ed i regolamenti interni.

Non possono essere associati i soggetti che risultino contemporaneamente aderenti ad una o più delle altre tre associazioni denominate "Rioni" presenti nel territorio del Comune di Bastia Umbra. Tale divieto, in considerazione della inderogabile finalità principale di collaborare e realizzare la festa del Palio De San Michele, non viene ritenuto contrario allo scopo solidaristico e di utilità sociale perseguito dall'Associazione.

L'iscrizione avviene su domanda scritta rivolta al Consiglio del Rione con relativo versamento della quota associativa. Nella domanda di adesione dovranno essere necessariamente inseriti i dati anagrafici e di residenza dell'aspirante associato, l'indirizzo e-mail sul quale ricevere tutte le comunicazioni sociali e la dichiarazione di aver preso visione dello Statuto, di accettarlo integralmente e di voler rispettare le deliberazioni degli organi sociali.

Possono essere associati al Rione anche i minori di età a condizione che la relativa domanda sia presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale; l'associato minore ha diritto di voto attivo e passivo **da esercitare tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale.** Il minore di età non è escluso dal pagamento della quota associativa.

La domanda può essere accettata o respinta ed il provvedimento motivato è impugnabile con ricorso all'Assemblea.

La decisione deve essere presa con la presenza dei 2/3 dei membri del Consiglio del Rione che deliberano a maggioranza dei presenti con criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite.

La deliberazione è comunicata con motivazione all'interessato entro 5 giorni successivi dalla convocazione dell'assemblea sia in caso di accoglimento che di rigetto e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati al rione.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. La decisione dell'Assemblea è definitiva.

L'ammissione ad associato scade annualmente al 01 ottobre, previo rinnovo, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile ed è rimborsabile solamente nel caso di non accettazione della prima domanda di adesione.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo efficace dal primo consiglio direttivo utile;
- b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso entro il 10 ottobre di ogni anno;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- e) Per iscrizione ad una delle altre tre associazioni denominate "Rioni" presente nel territorio del Comune di Bastia Umbra

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo recante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea che, previo contraddittorio, deciderà in via definitiva sull'argomento nella prima riunione utile convocata.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà dell'associato effettuare versamenti volontari.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017; sono in ogni caso vietati i rimborsi forfettari.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, anche per delega, ed hanno diritto ad un singolo voto.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Essere associati al Rione non dà diritto alla partecipazione delle competizioni previste nell'ambito della festa del Palio De San Michele che sono svolte, regolamentate e organizzate secondo il regolamento adottato dall'Ente Palio del San Michele e all'iscrizione nelle relative liste.

All'interno del presente statuto il termine "Rionale" o "Rionali" viene inteso esclusivamente come sinonimo di "Associato" o "Aderente" all'associazione e mai potrà essere interpretato con riferimento alla distinzione tra "Rionali" e "Simpatizzanti" presente nei regolamenti dell'Ente Palio de San Michele.

ART. 8

Gli organi del Rione

Sono organi del Rione:

- Assemblea dei Rionali;
- Consiglio del Rione (o Consiglio Direttivo);
- Capitano (o Presidente del Consiglio Direttivo);
- Delegati del Rione;
- **Organo di controllo**
- **Revisore legale dei conti**

Sono cariche del Rione.

- Vice Capitano (o Vice Presidente del Consiglio Direttivo);
- Segretario;
- Tesoriere;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi forfettari.

ART. 9

Cariche sociali

Il vice-capitano ed il Segretario sono nominati dal consiglio nella prima riunione di insediamento, tra i consiglieri eletti, su proposta del Capitano.

Il vice-capitano, il segretario e il tesoriere rimangono in carica per la durata di 3 anni

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio e scelto, su proposta del Capitano, tra gli associati.

ART. 10

L'Assemblea dei Rionali

L'Assemblea è l'organo sovrano del Rione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Capitano o, in sua assenza, dal Vice Capitano.

È convocata almeno tre volte all'anno dal Capitano mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione viene effettuata con avviso affisso nella sede del Rione nonché per posta o brevi manu o tramite mail al recapito risultante dal libro degli associati, o qualunque altro mezzo che ne consenta adeguata conoscenza da parte degli associati.

Eventuali cambiamenti del recapito da parte dell'associato vanno comunicati al Rione per posta o tramite mail entro 30 giorni dalla modifica.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando ne faccia richiesta 1/3 dei componenti del Consiglio.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le elezioni degli organi associativi che avvengono a scrutinio segreto.

È previsto l'intervento degli associati in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via telematica, su richiesta, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Capitano e dal segretario e conservato presso la sede, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi del Rione: il Capitano, i membri del Consiglio del Rione, i Delegati a partecipare al Consiglio direttivo dell'Ente, l'Organo di Controllo e il Revisore dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri compiti e funzioni che il Consiglio del Rione dovesse di volta in volta alla stessa affidare o e/o delegare e deve essere convocata per prendere decisioni di particolare importanza per il Rione.
- deliberare sui compiti e le funzioni attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

ART. 12

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati in regola con il pagamento della quota sociale, aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega tranne che per l'elezione del nuovo Capitano del Consiglio e del revisore per cui devono essere presenti almeno 50 associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore al massimo di una delega. È ammessa l'espressione del voto per via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria non potrà in ogni caso deliberare una modifica dell'oggetto sociale che abbia come conseguenza e/o oggetto il recesso dall'Ente Palio de San Michele e/o impedisca la partecipazione del Rione al Palio de San Michele.

L'Assemblea inoltre non potrà adottare delibere che comportino la modifica della durata temporale degli organi e delle cariche sociali.

ART. 14

Consiglio del Rione

Il Consiglio del Rione determina l'indirizzo organizzativo, amministrativo e artistico del Rione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività tra cui organizzare le sfilate, predisporre la partecipazione ai Giochi, alla Lizza e preparare quanto necessario per l'allestimento e la gestione della Taverna;
- predisporre il bilancio di esercizio sia preventivo che consuntivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stabilire e deliberare l'ammontare della quota associativa per ciascuna annualità;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio del Rione è formato da quindici membri, tra cui il Capitano del Rione, eletti dall'Assemblea del Rione.

Di detti membri quattro di questi verranno delegati dal Consiglio del Rione per partecipare al Consiglio Direttivo dell'Ente Palio de San Michele.

Tutti i membri nominati restano in carica per 3 anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio del Rione viene eletto, con votazione a scrutinio segreto, dall'assemblea.

È eleggibile alla carica di consigliere ogni iscritto all'associazione che abbia compiuto la maggiore età e sia in regola con il pagamento della quota associativa.

Le candidature alla carica di Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Capitano uscente almeno tre giorni antecedenti l'elezione del nuovo Consiglio.

Ogni votante può esprimere fino a due preferenze.

Sono eletti consiglieri coloro che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze di voto.

A parità di voto risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Il Consiglio del Rione deve essere formato in ogni momento da dieci consiglieri, e in caso di mancanza, per dimissioni o altro, gli stessi vanno reintegrati con i primi non eletti e in caso non ve ne siano, si deve procedere ad apposita elezione.

Il consigliere è tenuto a partecipare attivamente alla vita del Rione. Il consigliere che senza giustificato motivo, risulterà assente ad almeno tre riunioni consecutive, sarà considerato decaduto dalla carica e il Consiglio del Rione provvederà, previa declaratoria di decadenza, entro 3 giorni a nominare consigliere il primo dei non eletti in sostituzione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito al Capitano è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Durante il periodo dal 15 agosto al 15 ottobre, ovvero per tutta la durata del Palio de San Michele il Consiglio del Rione è convocato in maniera permanente con convocazione dei componenti in forma libera.

ART.15

Regolamenti interni di coordinamento

Il Consiglio del Rione, per la migliore organizzazione e funzionamento dell'associazione, ha facoltà di istituire figure e affidare incarichi interni al Rione, scegliendo tra gli associati in base al regolamento interno. Tali figure avranno esclusivamente valenza interna all'Associazione ed organizzeranno i settori affidati in accordo e collaborazione con il Consiglio del Rione e il Capitano.

ART. 16

Il Capitano

Il Capitano rappresenta legalmente il Rione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti, di ordinaria e straordinaria amministrazione, che lo impegnano verso l'esterno: rappresenta il Rione in ogni manifestazione organizzata dal rione e dall'Ente Palio de San Michele, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio del Rione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative.

Il Capitano è eletto dall'Assemblea Rionale, e resta in carica per tre anni, è rieleggibile per un massimo di n. 2 mandati consecutivi.

È eleggibile alla carica di Capitano ogni iscritto all'associazione che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia in regola con il pagamento della quota associativa e che possieda i requisiti indicati dell'art. 31 dello Statuto dell'Ente Palio de San Michele e che sia iscritto al libro dei rionali di cui al REGOLAMENTO DEI RIONI ALLEGATO "A"

L'elezione deve avvenire entro il 15 Dicembre dell'ultimo anno di mandato del Capitano uscente, salvo cause di forza maggiore.

Verrà eletto a scrutinio segreto, colui che avrà raggiunto la metà più uno dei voti dei partecipanti all'Assemblea del Rione, che dovrà essere formata da almeno dal 25% degli associati aventi diritto di voto.

La carica di Capitano viene meno per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Capitano convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo capitano e del Consiglio Direttivo, e mantiene la carica fino a nuove elezioni.

ART. 17

Il Vice Capitano

Il Vice Capitano è nominato dal Consiglio del Rione, su proposta del Capitano, e scelto tra i consiglieri nella prima riunione utile del nuovo consiglio. Il Vice capitano, per essere nominato tale, deve possedere gli stessi requisiti di cui all'art. 16.

Il Vice Capitano sostituisce il Capitano in ogni sua attività ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Capitano il Vice Capitano assume la carica di Capitano fino alla scadenza del mandato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Vice Capitano, con carica acquisita di Capitano, il Consiglio dovrà procedere all'indizione di nuove elezioni entro 30 giorni; qualora ciò avvenga durante lo svolgimento del Palio de San Michele, le elezioni devono essere indette immediatamente e ad oltranza fino alla relativa elezione di un candidato che assumerà ad ogni effetto il ruolo di capitano fino a scadenza del mandato.

La sostituzione temporanea o permanente del Capitano verrà comunicata all'Ente Palio e agli altri Rioni tramite email ordinaria. La comunicazione sarà fatta dal segretario.

ART.18

Il Segretario

Il Segretario è nominato, su proposta del Capitano, nella prima riunione utile del nuovo consiglio e scelto tra i consiglieri. È presente a tutte le riunioni del Consiglio del rione e a tutte le Assemblee rionali. Si occupa della redazione dei verbali. Riceve la corrispondenza del rione, si occupa della tenuta e aggiornamento del libro degli associati in collaborazione con il Tesoriere.

ART.19

Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato, su proposta del Capitano, nella prima riunione utile del nuovo consiglio e scelto tra gli associati, ed ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria del Rione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per programmare l'attività annuale. Si occupa inoltre di predisporre l'analisi delle spese relative al programma da svolgere, verificandone la copertura finanziaria e le eventuali entrate diverse; predisporre quindi una proposta di Bilancio Preventivo, secondo le normative nazionali vigenti, che dovrà essere discussa ed approvata insieme al Consiglio. Provvede alla stesura del bilancio consuntivo di fine anno da presentare all'Assemblea dei rionali e da questi approvato entro la data del 30 aprile.

Si occupa della riscossione e registrazione delle quote associative in collaborazione con il Segretario.

Su delega del Capitano il Tesoriere può effettuare ogni operazione economica-finanziaria di riscossione o pagamento delegata.

ART. 20

Delegati presso Consiglio Direttivo Ente Palio

I quattro delegati del Rione lo rappresentano all'interno del Consiglio Direttivo dell'Ente Palio de San Michele.

Vengono eletti dall'Assemblea del Rione tra coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Restano in carica tre anni, o comunque fino al rinnovo del Consiglio del Rione, e sono rieleggibili.

I votanti possono esprimere al massimo due preferenze.

Risultano eletti i delegati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze di voto.

A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Le candidature devono essere presentate almeno tre giorni prima dell'Assemblea elettiva del Capitano uscente.

È eleggibile ogni iscritto all'associazione che sia maggiore di età e sia in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 21

Organo di Controllo

L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio Direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 bis

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 22

Risorse economiche

Le risorse economiche del Rione sono costituite da:

- quote associative che vengono determinate dal Consiglio del Rione;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi volontari degli associati
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23

Patrimonio del Rione

Il Patrimonio del Rione è costituito da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dal Rione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede del Rione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede del Rione, e può essere consultato dagli associati.

Il Rione inoltre si impegna a realizzare un Archivio Storico del Rione da aggiornare ogni anno a cura del Consiglio Rionale.

ART. 24

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Il Rione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nel presente statuto.

ART. 25

Diritto ai rimborsi

Tutte le spese, che diano diritto a rimborso, devono essere preventivamente approvate e autorizzate dal Consiglio del Rione e debitamente documentate. Sono in ogni caso vietati i rimborsi forfettari. Durante il periodo di convocazione permanente del Consiglio del rione ex art. 14, in caso di urgenza ed entro i limiti stabiliti dal consiglio del Rione, le suddette spese devono essere preventivamente autorizzate dal Capitano o dal tesoriere.

ART. 26

Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. I bilanci preventivo e consuntivo sono predisposti dal Tesoriere insieme al Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo viene presentato all'assemblea entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce mentre il bilancio consuntivo viene presentato all'assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 27

Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Capitano del Rione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 28

Personale retribuito

In via eccezionale o per specifiche situazioni o incarichi o mansioni che richiedano particolari competenze e/o certificazioni l'associazione ha facoltà di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 29

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio,
- d) il libro dei verbali del Revisore del Rione.

I libri di cui alle lettere a) b) e c) del primo comma sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Il libro dei verbali del Revisore va tenuto sotto la sua custodia.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui il Rione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 10 giorni dalla ricezione.

In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 10 giorni all'Assemblea.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 30

Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestino anche attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione si scioglie è deliberato dall'assemblea, oltre che per le altre cause disciplinate dal Codice Civile e dalle norme in materia, anche per l'adozione di decisioni da parte dell'Assemblea straordinaria degli Associati in violazione dell'art. 13 che deliberino una modifica dell'oggetto sociale che abbia come conseguenza e/o oggetto il recesso dall'Ente Palio de San Michele e/o impedisca la partecipazione del Rione al Palio de San Michele nonché quelle che comportino la modifica della durata temporale degli organi e delle cariche sociali.

ART. 32

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

ART 33

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in particolare a quanto previsto dal codice civile e dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile. In ogni caso ai fini dell'interpretazione del presente statuto verrà conferita prevalenza ad interpretazioni che non siano in contrasto con quelle contenute nello statuto dell'Ente Palio de San Michele.

